



**ACCORDO AZIENDALE PERSONALE AREA DIRIGENZA SANITA':
"REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PERSONALE
DIRIGENTE AREA SANITA'"**

"Richiamati:

- l'art.27 "Orario di lavoro dei dirigenti" del CCNL Area Sanità 2019-2021 del 23.01.2024
- l'art.89 "Tipologie di attività libero professionale intra murarie" del CCNL Area Sanità 2019-2021 del 23.01.2024

Considerato che:

- in data 06 giugno 2024, la Delegazione di parte pubblica regionale e le OO.SS. regionali della Dirigenza Area Sanità, hanno sottoscritto specifico verbale di confronto avente quale oggetto le linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive di cui all'art. 89, comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria), approvate con la DGR XII/2695 del 08/07/2024;
- nel suddetto verbale di confronto, tra l'altro, è stata innalzata la tariffa oraria per tutte le prestazioni aggiuntive, da Euro 80,00 a Euro 100,00.

Rilevato che, in forza del sopra indicato dettato contrattuale e verbale di confronto, la delegazione di parte pubblica aziendale e le OO.SS. della Dirigenza Area Sanità hanno predisposto il *"Regolamento aziendale in materia di prestazioni aggiuntive personale dirigente Area Sanità"*.

Precisato che il suddetto regolamento ha validità per l'anno 2024.

LE PARTI

concordano di sottoscrivere il sopra citato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Legnano, 4 dicembre 2024



REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PERSONALE DIRIGENTE AREA SANITA'

Premessa

Si premette che le prestazioni aggiuntive e le prestazioni di consulenza tra Aziende, costituiscono fattispecie distinte e non equiparabili, pertanto non assoggettabili alle normative della libera professione intramuraria c.d. ALPI (orientamento applicativo ARAN AIII277).

La disciplina contrattuale che riconduce le stesse all'art 89 CCNL Area Sanità 23/01/2024 (in seguito, CCNL) e quindi alla tipologia delle attività libero professionali, risponde essenzialmente allo scopo di:

- a. evidenziare che le stesse devono essere svolte al di fuori del normale orario di lavoro di cui all'articolo 27 comma 2 tenuto conto del comma 6, dal personale dirigenziale con rapporto di lavoro esclusivo
- b. giustificare l'erogazione dei compensi extra.

Sia alle prestazioni aggiuntive che alle consulenze tra aziende non si applica l'Articolo 90 CCNL.

Il comma 2 dell'art. 89 CCNL Area Sanità 2019 – 2021 del 23/01/2024 (in seguito, CCNL), conferma le disposizioni già previste nell'articolo 115 CCNL 19/12/2019, prevedendo che le aziende possono richiedere in via eccezionale e temporanea e ad integrazione delle attività istituzionali ai propri dirigenti dell'Area Sanità, ulteriori prestazioni finalizzate:

- alla riduzione delle liste d'attesa;
- all'acquisizione di prestazioni aggiuntive, in carenza di organico ed impossibilità anche momentanea a coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, nelle more dell'espletamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti;

in accordo con le équipes interessate e nel rispetto delle direttive nazionali e regionali in materia.

Il comma 3 del già citato articolo 89, prevede che la misura della tariffa oraria di cui al comma 2 da erogare per tali prestazioni è pari a 80 euro lordi onnicomprensivi a carico del bilancio dell'Azienda, al netto degli oneri riflessi; tale valore può essere elevato fino a 100 euro sulla base delle linee di indirizzo regionali. In ogni caso si applica il limite di cui all'articolo 89 comma 4 medesimo CCNL.

Il comma 8 dell'art. 27 del CCNL, stabilisce che le aziende, sulla base delle linee di indirizzo regionale, possono disporre l'acquisizione di prestazioni aggiuntive per il raggiungimento di obiettivi prestazionali eccedenti quelli richiesti ai singoli dirigenti ai sensi dei commi 1 e 2 del medesimo articolo, qualora sia necessario un impegno aggiuntivo, concordando l'applicazione dell'istituto con le équipes interessate, in base al regolamento adottato dalle Aziende, fermo restando che l'esercizio di tali prestazioni è possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati.

Ai fini dell'applicazione dell'istituto in argomento, per impegno aggiuntivo deve intendersi la resa di orario in eccesso rispetto a quello previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 27 del CCNL 2019 – 2021, ferme restando le disposizioni di cui al comma 3 e successivi del medesimo articolo.

In data 06 giugno 2024, la Delegazione di parte pubblica regionale e le OO.SS. regionali della Dirigenza Area Sanità, hanno sottoscritto specifico verbale di confronto avente quale oggetto *le linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive di cui all'art. 89, comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria)*, approvate con la DGR XII/2695 del 08/07/2024.

Tale verbale, tra l'altro, ha innalzato la tariffa oraria da € 80,00 a € 100,00 per tutte le tipologie di prestazioni.

Articolo 1: oggetto

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di espletamento delle prestazioni aggiuntive della Dirigenza Medica e Sanitaria non Medica.

Si definisce attività in regime di prestazioni aggiuntive l'erogazione di prestazioni ad integrazione delle attività istituzionali ordinarie richieste dall'Azienda, in via eccezionale e temporanea, ai propri Dirigenti Sanitari e la cui esecuzione risulta espressamente concordata tra l'Azienda e le equipe interessate con le seguenti finalità:

- ridurre le liste e i tempi di attesa;
- ottimizzare l'uso delle risorse strutturali e strumentali;
- fronteggiare eventuali carenze di organico a fronte dell'impossibilità, anche momentanea, di coprire i relativi posti; in tal caso le prestazioni aggiuntive saranno considerate tali qualora in fase di programmazione mensile della turnistica non risulti possibile procedere alla copertura dei piani di lavoro a seguito di variazioni dell'organico assegnato. Restano ferme le disposizioni vigenti con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro garantendo i periodi di riposo;
- fare fronte alla necessità di un temporaneo aumento di attività

L'istituto delle prestazioni aggiuntive non può essere utilizzato quale strumento di ordinaria pianificazione dell'attività istituzionale e, di norma, deve essere attivato dopo aver utilizzato ogni altro istituto contrattuale disponibile, con l'esclusione del lavoro straordinario, e/o messo in atto modalità organizzative temporanee in ambito dipartimentale in relazione a contingenti variazioni di attività delle Strutture afferenti.

Le prestazioni aggiuntive sono pertanto quelle necessarie per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Articolo 2: disposizioni

Relativamente alle prestazioni aggiuntive, le parti concordano che:

- possono essere utilizzate solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali e volumi prestazionali negoziati e concordati, in sede di budget, con le equipe interessate e assegnati ai Dirigenti di ciascuna unità operativa,
- possono essere utilizzate in presenza di comprovata carenza di Dirigenti non risolvibile con ordinari strumenti, a fronte della necessità di eseguire prestazioni inderogabili, nell'ambito dei LEA,
- l'utilizzo delle prestazioni aggiuntive è ammissibile solo dopo aver esaurito il ricorso agli altri istituti contrattuali utilizzabili, con esclusione del lavoro straordinario, istituto questo utilizzabile solo per eventi eccezionali e non programmabili,
- l'istituto è attivabile allorché, per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati, sia necessario un impegno aggiuntivo a quello istituzionalmente richiesto,
- il ricorso a tale istituto non è consentito al Dirigente che in quel giorno è assente per ferie, malattie anche di breve durata, permessi, congedi, aspettative, distacco totale e parziale, permessi sindacali, infortunio, astensione per maternità, congedo per recupero radiologico e biologico. Non è consentito al dirigente con impegno orario ridotto, al dirigente sospeso dal servizio per provvedimenti cautelari e/o disciplinari o altra tipologia di assenza. Si precisa che nel periodo di assenza vanno ricompresi anche i riposi fruiti in tale periodo (es. il sabato e la domenica in un periodo di ferie che va dal giovedì al lunedì della settimana successiva);
- possono essere attivate in presenza di improvvisi aumenti di richieste di prestazioni,
- la retribuzione è quella prevista dal Regolamento, eventualmente integrata da specifiche

normative e/o accordi regionali,

- le prestazioni aggiuntive dovranno avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di riposo giornaliero e recupero psico-fisico di cui al D.lgs 66/2003 e s.m.i.
- l'individuazione delle articolazioni aziendali in cui è opportuno ricorrere prioritariamente a tale istituto contrattuale è demandata a specifiche sessioni negoziali con le OO.SS.

Per quanto riguarda le guardie si rinvia all'art 29 CCNL; per le guardie, svolte al di fuori del normale orario di lavoro, nel richiamare quanto previsto nell'articolo 89 commi 2 e 6 CCNL, si conferma che:

- ✓ deve essere razionalizzata la rete dei servizi interni dell'Azienda per l'ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale,
- ✓ sono le Aziende a richiedere al Dirigente tali prestazioni aggiuntive dopo aver esaurito gli altri strumenti contrattuali,
- ✓ sia definito un tetto massimo delle guardie retribuibili secondo la previsione del comma 6 dell'articolo 89 non superiore al 12% delle guardie notturne complessivamente svolte in Azienda, il quale rappresenta il budget di spesa massimo disponibile. La tariffa prevista è pari a € 640 per ogni turno di guardia,
- ✓ le guardie retribuite con la tariffa di € 640 rientrano nella tipologia di cui all'articolo 89 CCNL pertanto sono remunerate con risorse di bilancio aziendale; di conseguenza, qualora vengano effettuate guardie remunerate con la predetta tariffa non si applicano le indennità (notturne e festive) di cui all'articolo 77 CCNL.

Articolo 3: personale avente diritto

Il presente regolamento intende riferirsi alle sole prestazioni aggiuntive dei Dirigenti sanitari; possono svolgere attività aggiuntiva i dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo.

I dirigenti con rapporto di lavoro ad impegno orario ridotto non possono svolgere prestazioni aggiuntive (articolo 111 comma 8 CCNL 19.12.19).

E' ammesso lo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte dei Direttori di Struttura Complessa con rapporto di lavoro esclusivo e da parte dei Dirigenti specializzandi assunti a tempo determinato ai sensi della L. 145/2018 (articolo 86 comma 3 CCNL).

La possibilità di svolgere prestazioni aggiuntive prevista dal comma 4 dell'articolo 28 CCNL per i Direttori di Struttura Complessa, si verifica solo laddove non vi sia sufficiente adesione da parte dell'equipe allo svolgimento delle stesse a fronte delle necessità rappresentate dall'Azienda; in tal caso il Direttore deve avere assolto il debito orario di cui al comma 2 dell'articolo 27 CCNL, al netto delle ore destinate ad attività non assistenziali di cui al comma 6.

Articolo 4: tipologia e volumi di attività

Rientrano nelle prestazioni aggiuntive:

- prestazioni specialistiche ambulatoriali
- prestazioni per attività di ricovero
- prestazioni per attività di pronto soccorso

Non possono essere oggetto di prestazioni aggiuntive, le prestazioni che non siano erogate in regime istituzionale (LEA).

I volumi di attività da svolgere in prestazioni aggiuntive sono definiti con riferimento alla durata media della medesima prestazione resa in attività ordinaria.

L'attività sarà svolta con modalità analoghe a quelle istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di sicurezza sul lavoro.

I volumi prestazionali svolti in regime di prestazione aggiuntiva non concorrono alla definizione dei volumi di attività erogabili in libera professione intramuraria individuale autorizzata.

Il numero di ore di prestazioni aggiuntive sarà predeterminato e quantificato in base alle esigenze obiettive riportate dai rispettivi Responsabili di Struttura con le modalità previste nel presente regolamento (articolo6).

L'Azienda disporrà le verifiche di competenza al fine di appurare che le prestazioni aggiuntive risultino, per quantità di volumi e per tempi di erogazione, coerenti con quanto previsto dal presente articolo.

Articolo 5: procedura per l'attivazione

I Direttori di Struttura Complessa potranno richiedere, in via prioritaria a inizio anno oppure in corso d'anno nel caso si verifichino particolari situazioni, l'attivazione di prestazioni aggiuntive con specifica nota inviata al Direttore di Dipartimento, Direzione Medica di Presidio, Direzione Strategica e Controllo di gestione; la richiesta deve contenere le motivazioni, il personale disponibile a partecipare, il numero di ore/prestazioni richieste, il periodo al quale la richiesta si riferisce, la certificazione di non sussistenza di soluzioni alternative.

La richiesta, avallata dal Direttore del Dipartimento di Afferenza, verrà valutata, anche in ordine alle risorse economiche disponibili e alle esigenze aziendali, dalla Direzione Strategica per la necessaria autorizzazione.

Le prestazioni aggiuntive autorizzate, verranno formalizzate mediante atto deliberativo del Direttore Generale, di cui verrà data informazione alle OO.SS.

Articolo 6: Piano Annuale delle prestazioni aggiuntive

La SC Controllo di Gestione e la SC Area Accoglienza -Libera professione, coordinano la rilevazione del fabbisogno annuale di ore di prestazioni aggiuntive formulato dai Direttori di Dipartimento o di Staff, secondo le esigenze rappresentate dai Direttori/Responsabili di Struttura ed elaborano il Piano Annuale che dovrà, secondo le linee di indirizzo della Direzione Strategica, essere approvato entro il 31 gennaio di ogni anno con apposito atto deliberativo.

Tale Piano rappresenta una programmazione flessibile e dinamica e, in quanto tale, oggetto di verifiche trimestrali, finalizzate a consentire, ove possibile, una rimodulazione e un riallineamento delle risorse assegnate alle effettive dotazioni organiche disponibili, a valle delle procedure di reclutamento di personale via via perfezionatesi e delle attività assistenziali rese. L'esito di dette verifiche consentirà eventualmente di effettuare integrazioni della programmazione medesima all'esito di ulteriori valutazioni e, conseguentemente, adottare ulteriori provvedimenti nelle ipotesi di travalicamento del monte orario complessivo assegnato o di sopraggiunte nuove necessità di ulteriori prestazioni.

Articolo 7: partecipazione

Il Direttore di SC verifica la disponibilità all'erogazione di prestazioni aggiuntive da parte dei dirigenti su base volontaria e redige l'elenco degli aderenti, previa verifica del possesso dei requisiti. L'elenco dovrà essere costantemente aggiornato.

La partecipazione alle prestazioni aggiuntive non deve creare né situazioni di pregiudizio al normale svolgimento dell'attività istituzionale né situazioni di incompatibilità con le funzioni istituzionali.

La partecipazione del personale dirigente alle prestazioni aggiuntive dovrà svolgersi preferibilmente secondo il criterio della rotazione e in maniera tale da non recare ostacolo alla normale turnazione prevista per l'attività istituzionale ordinaria nel rispetto della normativa vigente in materia di orario di lavoro.

I Direttori di Struttura hanno la responsabilità di organizzare le prestazioni aggiuntive garantendo pari opportunità di partecipazione a tutti i dirigenti che si rendano disponibili ad effettuarla estendendo eventualmente la richiesta di disponibilità anche a dirigenti delle altre Strutture dell'Azienda purché in possesso dei requisiti richiesti.

Essi sono tenuti a garantire che le prestazioni aggiuntive siano ripartite in modo equo tra i dirigenti e rese solo negli orari previsti e nei limiti del budget assegnato, solo dopo avere accertato che sia stato assolto il debito orario istituzionale.

Qualora non sia stato soddisfatto il normale debito orario, nei tempi e nelle modalità riportate nel regolamento aziendale dell'orario di lavoro, le ore svolte in attività aggiuntive sono da ritenersi prestate in regime ordinario, fino al completo soddisfacimento del debito orario.

Articolo 8: prestazioni aggiuntive e attività istituzionale

L'attività aggiuntiva deve svolgersi al di fuori dell'normale orario di lavoro, con timbratura specifica in entrata e in uscita; il personale timbrerà l'inizio e la fine dell'orario svolto in aggiuntiva utilizzandola causale specifica.

Le eventuali mancate timbrature devono essere comunicate secondo i percorsi aziendali definiti nel regolamento aziendale sull'orario di lavoro.

Le prestazioni aggiuntive, pur essendo svolte oltre il debito orario contrattuale, rientrano nell'orario di lavoro ai sensi del D. Lgs. 66/2003 e s.m.i.; pertanto, i Responsabili delle strutture eroganti dovranno evitare che il personale svolga prestazioni aggiuntive nel periodo di riposo successivo alla guardia o turnazione notturna.

I Responsabili delle strutture eroganti dovranno garantire il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 66/2003 e s.m.i, evitando che il personale assegnato alla propria struttura svolga prestazioni aggiuntive in violazione del riposo giornaliero e settimanale e dell'orario massimo settimanale.

Articolo 9: controlli e liquidazioni

La SC Controllo di Gestione, la SC Area Accoglienza - Libera professione e la SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane, compiono le verifiche necessarie ad appurare che le prestazioni aggiuntive risultino, per quantità di volumi e per tempi di erogazione, coerenti con quanto concordato e qui regolamentato.

Le prestazioni aggiuntive saranno remunerate previa verifica delle seguenti condizioni:

- orario certificato in modalità di timbratura specifica e rispetto del debito orario. Qualora nel mese in cui viene effettuata la prestazione risulti come saldo progressivo un debito orario in capo al dipendente, superiore a 15 ore non si dà luogo al riconoscimento economico e le ore prestate vengono considerate orario di lavoro ordinario.
- effettiva esecuzione delle prestazioni aggiuntive secondo la programmazione. Il controllo avverrà incrociando il tempo di erogazione come risultante dalle specifiche timbrature effettuate, con l'attività programmata. Qualora l'attività svolta in prestazioni aggiuntive sia superiore a quella programmata (overbooking), verrà retribuita nel rispetto del medesimo istituto.

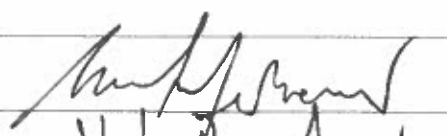
Qualora le sopra citate Strutture riscontrino scostamenti rispetto a quanto autorizzato, richiederanno chiarimenti al direttore della Struttura interessata; una volta accertato la reale effettuazione delle previste prestazioni aggiuntive, si potrà procedere alla liquidazione delle prestazioni attraverso il normale processo adottato in Azienda.

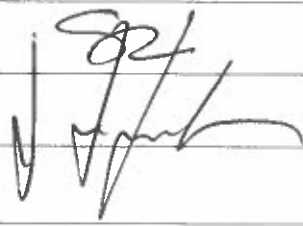
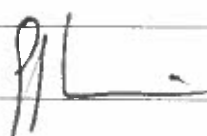
Articolo 10: norme finali

Per tutto quanto non ricompreso nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge, al dettato contrattuale e alle linee di indirizzo regionali, vigenti in materia.

**ACCORDO AZIENDALE PERSONALE AREA DIRIGENZA SANITA':
"REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
PERSONALE DIRIGENTE AREA SANITA'".**

Legnano, -4 DIC. 2024

PER L'AMMINISTRAZIONE	
Dott. Francesco Laurelli	
Dr.ssa Maria Luigia Barone	
Dott. Valentino Lembo	
Dr.ssa Giovanni Guido Guizzetti	
Dott. Andrea Colombo	
Dr.ssa Barbara Landonio	

PER L'AREA SANITA'		
Dr.ssa Andreana Ardemagni	ANAAO ASSOMED – SETTORE DIRIGENZA MEDICA	
Sig. Attilio Annunziata	FM - UIL FPL	
Rag. Alfio Bennardo	FM - UIL FPL	
Dott. Luigi Beviglia	FM - UIL FPL	
Dr.ssa Elena Bianchini	FM - UIL FPL	
Dr.ssa Antonella Calcagno	CIMO	
Dott. Giovanni Calloni	FASSID - AUI	
Dr.ssa Nicoletta Chimento	ANAAO ASSOMED – SETTORE DIRIGENZA SANITARIA	
Dr.ssa Simona Dameno	FASSID - SNR	MAIL DEL 9/12/2024
Dott. Stefano D'Amico	AAROI	
Dott. Lucafrancesco Di Toma	ANPO – ASCOTI – FIALS MEDICI	
Dott. Massimo Gasparri	ANPO – ASCOTI – FIALS MEDICI	
Dott. Graziano Gatta	FASSID - AUI	
Dott. Fabrizio Grignani	CIMO	

Sig. Elisabetta Guarneri	CGIL FP Medici	
Dott. Vito Ladisa	FASSID - SINAFO	
Sig. Donato Lanzara	FEDERAZIONE CISL Medici	<i>Donato Lanzara</i>
Dott. Giovanni Maria Licastro	FM - UIL FPL	
Dr.ssa Simona Locarno	FM - UIL FPL	
Dr.ssa Natalia Giuseppina Manzoni	CIMO	
Dott. Diego Mariani	ANAAO ASSOMED – SETTORE DIRIGENZA MEDICA	
Dott. Ahmed Masalha	FM - UIL FPL	
Dott. Danilo Mazzacane	FEDERAZIONE CISL Medici	
Dr.ssa Silvia Monforti Ferrario	FASSID - SINAFO	
Dr.ssa Cristina Morazzoni	ANAAO ASSOMED – SETTORE DIRIGENZA SANITARIA	
Dott. Stefano Maria Morganti	FASSID - AUI	
Sig. Giorgio Mozzambani	CGIL FP Medici	
Sig. Roberto Nania	CGIL FP Medici	MAIL DEL 4/12/2024
Dr.ssa Bianca Osnaghi	ANAAO ASSOMED – SETTORE DIRIGENZA SANITARIA	<i>Francesca Osnaghi</i>
Dr.ssa Angela Pecoraro	FASSID - AUI	
Sig. Gabriele Raimondi	FM - UIL FPL	
Dott. Giancarlo Razionale	CIMO	
Dott. Pasquale Razionale	CIMO	<i>PR</i>
Dr.ssa Sabrina Righi	AARO	
Dr.ssa Rondena Sara	AARO	
Dott. Giovanni Rozzi	FASSID - AUI	
Dr.ssa Martina Serassi	FM - UIL FPL	
Dr.ssa Angela Maria Sibilano	FVM	
Dott. Luca Varalli	FASSID - SINAFO	
Dott. Marco Tonali	FEDERAZIONE CISL Medici	